



Ordinanza che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 novembre 2015¹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 2, 14 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19b capoversi 2 e 3, 20 capoversi 2 e 4, 22 capoverso 2, 24 capoverso 4, 32 e 57 della legge del 26 settembre 2014² sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal),

Art. 35, titolo e cpv. 1 e 3

Costi della pubblicità

¹ e ³ *Abrogati*

Titolo dopo l'art. 35

Capitolo 3a Attività degli intermediari assicurativi

Art. 35a Accordo tra assicuratori

¹ Se gli assicuratori concludono un accordo secondo l'articolo 19b capoverso 1 LVA-Mal, lo trasmettono all'autorità di vigilanza.

RS

¹ RS 832.121

² RS 832.12; FF 2022 3204

2 Essi trasmettono qualsiasi modifica dell'accordo all'autorità di vigilanza dodici mesi prima dell'entrata in vigore della modifica.

Art. 35b Carattere obbligatorio generale delle disposizioni dell'accordo tra assicuratori

Le disposizioni dell'accordo del 24 gennaio 2020 concluso tra santésuisse e curafutura riguardante la qualità della consulenza e le provvigioni per gli intermediari nella proiezione commerciale di nuovi clienti³ menzionate nell'allegato hanno carattere obbligatorio generale per tutti gli assicuratori. L'articolo 19a LVAMal è applicabile alla nozione di intermediario assicurativo.

Art. 35c Infrazioni alle disposizioni aventi carattere obbligatorio generale
È punito conformemente all'articolo 54 capoverso 3 lettera h o 4 LVAMal chiunque commetta un'infrazione alle disposizioni aventi carattere obbligatorio generale di cui all'articolo 35b.

Allegato

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

2. Ordinanza del 9 novembre 2005⁴ sulla sorveglianza

Art. 1h cpv. 2

2 Il capoverso 1 non è applicabile all'assicurazione malattie complementare all'assicurazione sociale contro le malattie.

Titolo dopo l'art. 190c

Capitolo 6 Attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie

Art. 190d Accordo tra imprese di assicurazione

1 Se le imprese di assicurazione concludono un accordo secondo l'articolo 31a capoverso 1 LSA, lo trasmettono alla FINMA.

2 Esse trasmettono alla FINMA qualsiasi modifica dell'accordo dodici mesi prima dell'entrata in vigore della modifica.

³ L'accordo settoriale è consultabile gratuitamente all'indirizzo seguente: www.inter-megliio.ch > Accordo.

⁴ RS 961.011

Art. 190e Carattere obbligatorio generale delle disposizioni dell'accordo tra imprese di assicurazione

Le disposizioni dell'accordo del 24 gennaio 2020 concluso tra santésuisse e curafutura riguardante la qualità della consulenza e le provvigioni per gli intermediari nella prospezione commerciale di nuovi clienti⁵ menzionate nell'allegato 7 hanno carattere obbligatorio generale per tutte le imprese di assicurazione attive nell'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie. L'articolo 40 LSA è applicabile alla nozione di intermediario assicurativo.

Art. 190f Infrazioni alle disposizioni aventi carattere obbligatorio generale
È punito conformemente all'articolo 86 capoverso 1^{bis} o 2 LSA chiunque commetta un'infrazione alle disposizioni aventi carattere obbligatorio generale di cui all'articolo 190e.

Allegato

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 7 secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ L'accordo settoriale è consultabile gratuitamente all'indirizzo seguente: www.inter-megliio.ch > Accordo.

*Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione
malattie
(n. I/1)
Allegato
(art. 35b)*

**Disposizioni aventi carattere obbligatorio generale dell'accordo del
24 gennaio 2020 concluso tra santésuisse e curafutura riguardante la qualità
della consulenza e le provvigioni per gli intermediari nella prospezione
commerciale di nuovi clienti⁶**

Le disposizioni seguenti dell'accordo hanno carattere obbligatorio generale:

⁶ L'accordo settoriale è consultabile gratuitamente all'indirizzo seguente: www.inter-megliio.ch > Accordo.

1. Divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso un assicuratore o che non lo sono più da tempo (art. 19b cpv. 1 lett. c LVAMal)

N. 6, 4° paragrafo dell'accordo

«Gli assicuratori si impegnano a [...] rinunciare alle cosiddette acquisizioni telefoniche a freddo² effettuate da propri collaboratori o partner esterni.

² Con il termine acquisizione a freddo si intendono i primi contatti stabiliti nei confronti di potenziali clienti, con i quali non esiste alcuna relazione d'affari o che non sono più clienti da più di 36 mesi, che hanno fatto uso dell'opt-out o per i quali il contatto non nasce da una raccomandazione di una persona terza nota al cliente potenziale.»

2. Limitazione della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi (art. 19b cpv. 1 lett. e LVAMal)

N. 9.1 dell'accordo

«Prodotti secondo la LAMal

Gli assicuratori si impegnano a non superare per le provvigioni l'importo massimo di CHF 70.00 per assicurato.»

3. Redazione e firma di un verbale per i colloqui di consulenza (art 19b cpv. 1 lett. f LVAMal).

N. 8 dell'accordo

«Verbali della consulenza

Gli assicuratori si impegnano a corrispondere le provvigioni per le proposte di assicurazione presentate dagli intermediari solo se queste sono accompagnate da un verbale della consulenza, che soddisfi gli standard minimi definiti.

Il verbale della consulenza deve contenere, come minimo:

- la data della consulenza,
- il nome del/dei cliente/i e del/dei consulente/i,
- la conferma che l'appuntamento per la consulenza, che ha portato alla proposta, non è stato fissato a seguito di un'acquisizione telefonica a freddo,
- la conferma delle informazioni ai sensi dell'art. 45 della LSA,
- il consenso del/dei cliente/i e del/dei consulente/i.»

*Allegato relativo alla modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza
(n. I/2)
Allegato 7
(art. 190e)*

Disposizioni aventi carattere obbligatorio generale dell'accordo del 24 gennaio 2020 concluso tra santésuisse e curafutura riguardante la qualità della consulenza e le provvigioni per gli intermediari nella prospezione commerciale di nuovi clienti⁷

Le disposizioni seguenti dell'accordo hanno carattere obbligatorio generale:

⁷ L'accordo settoriale è consultabile gratuitamente all'indirizzo seguente: www.inter-meglio.ch > Accordo.

1. Divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso un'impresa di assicurazione o che non lo sono più da tempo (art. 31a cpv. 1 lett. c LSA)

N. 6, 4° paragrafo dell'accordo

«Gli assicuratori si impegnano a [...] rinunciare alle cosiddette acquisizioni telefoniche a freddo² effettuate da propri collaboratori o partner esterni.

² Con il termine acquisizione a freddo si intendono i primi contatti stabiliti nei confronti di potenziali clienti, con i quali non esiste alcuna relazione d'affari o che non sono più clienti da più di 36 mesi, che hanno fatto uso dell'opt-out o per i quali il contatto non nasce da una raccomandazione di una persona terza nota al cliente potenziale.»

2. Limitazione della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi (art. 31a cpv. 1 lett. e LSA)

N. 9.1 dell'accordo

«Prodotti secondo la LCA

Gli assicuratori si impegnano a non superare per le provvigioni l'importo massimo di dodici premi mensili per prodotto oggetto di stipula.»

3. Redazione e firma di un verbale per i colloqui di consulenza (art 31a cpv. 1 lett. f LSA)

N. 8 dell'accordo

«Verbali della consulenza

Gli assicuratori si impegnano a corrispondere le provvigioni per le proposte di assicurazione presentate dagli intermediari solo se queste sono accompagnate da un verbale della consulenza, che soddisfi gli standard minimi definiti.

Il verbale della consulenza deve contenere, come minimo:

- la data della consulenza,
- il nome del/dei cliente/i e del/dei consulente/i,
- la conferma che l'appuntamento per la consulenza, che ha portato alla proposta, non è stato fissato a seguito di un'acquisizione telefonica a freddo,
- la conferma delle informazioni ai sensi dell'art. 45 della LSA,
- il consenso del/dei cliente/i e del/dei consulente/i.»